All. "B"

COMUNE DI PISA
Direzione Avvocatura Civica

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: **Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: GIUDICE DI PACE DI PISA - MATTEI BARBARA c/Comune di Pisa. Liquidazione spese di giudizio ex sentenza n. 194/2012 al legale di parte vincitrice avv. Massimiliano Pecchioli. Importo euro **280,50=**

Soggetto creditore:
Denominazione: Studio Legale avv. Pecchioli Massimiliano
C.F.: PCC MSM 75E07 F205N – P.I. 05283620481
Residenza / Sede legale: Piazza Attias n. 37 Città 57125 LIVORNO

Importo complessivo del debito: **280,50=** √

di cui:	€ 172,00=	per onorari e diritti
	€ 21,50=	per spese generali 12,50%
	€ 7,74=	per CAP 4%
	€ 42,26=	per IVA 21%
	€ 37,00=	spese non imponibili
Totale	**280,50=**	

Fattispecie di legittima riconoscibilità:
[x] art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi , in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:_____

_____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:
Sentenza n.194/2012 pronunciata dal Giudice di Pace di Pisa sul ricorso promosso dalla sig. Barbara Mattei c/Comune di Pisa e SEPI spa;
- con il ricorso sopra citato, l'attrice chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 016784/2001, emessa da SEPI spa a titolo di sanzioni amministrative per violazione di norme al Codice della Strada ;
- la ricorrente, eccepiva sia l'illegittimità dello strumento dell'ingiunzione fiscale per la riscossione di sanzioni amministrative che l'intervenuta prescrizione del debito;
- il Giudice di Pace di Pisa accoglieva la domanda proposta dall'attrice e condannava il Comune di Pisa al pagamento delle spese processuali quantificate in euro 209=oltre gli accessori di legge.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:
in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:
☒ non si ravvisano profili di responsabilità;
☐ si rinvengono i seguenti profili di responsabilità: _____

_____

_____

In relazione alle responsabilità rilevate sono state avviate le seguenti azioni a tutela dell'Ente:

_____

_____

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:
Sentenza n. 194/2012
Relazione dell'Avvocatura
Progetto di notula dell'avv. Massimiliano Pecchioli

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 05/04/2012

LA DIRIGENTE
Avv. Susanna Caponi

cp C:Documenti\DEBITI FUORI BILANCIO\dbf 2011\dichiarazione sussistenza dbf pecchioli-mattei (2C12).doc

Avv. Massimiliano Pecchioli
Piazza Attias 37 - 57125 Livorno
Tel e Fax 0586883402
E-mail: massimiliano.pecchioli@ordineavvocatilivorno.it
E-mail certificata: massimilianopecchioli@pec.ordineavvocatilivorno.it

Livorno 23 Aprile 2012
Prospetto di notula

Spett.le
Comune di Pisa
Via degli Uffizi 1
56100 Pisa
C.F. e p.iva 00341620508

Oggetto: Causa Mattei /Comune Pisa
Rif.: R.G. 3280/2011, Sent. 194/2012 del 14/02/2012 Giudice di Pace di Pisa Dott. Scotto

Diritti e Onorari	€ 172,00
Spese generali (12,5%)	€ 21,50
Cassa Avvocati (4%)	€ 7,74
Totale Imponibile	€ 201,24
IVA 21% su Imponibile	€ 42,26
Spese esenti ex.art 15 DPR 633/72	€ 37,00
Totale	€ 280,50
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su D.O. e spese)	€ 38,70
Totale documento a.e.o.	**€ 241,80**

Avv. Massimiliano Pecchioli

Pagamento concordato a 30 giorni dal ricevimento della presente sul seguente Iban intestato a Avvocato Massimiliano Pecchioli, sulla Banca Cassa Risparmi Lucca Pisa Livorno IT50P0620013903000000000766

Partita IVA N. 05283620481 – C.F. PCCMSM75E07F205N

Sent. n° 194 /2012
del.....
n° 3280 2011 RG
Rep. n°...../.....
Cron. n° 896 / 2012
Depositato.....
Ogg.: Opp. Sanz. Amm.va
Ogg.:.....

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

Il Giudice di Pace avv. Armando Scotto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.3280/11 del Ruolo Generale Contenzioso promossa da Barbara Mattei, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Pecchioli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Livorno, piazza Attias n.37,

RICORRENTE

contro

Comune di Pisa, rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna Caponi e dall'Avv. Gloria Lazzeri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura civica in Pisa, via degli Uffizi n.1,

RESISTENTE

Oggetto: opposizione ex RD 639/1910

CONCLUSIONI

Per la ricorrente: come nel ricorso.

Per la S.E.Pi. SpA: come in comparsa di costituzione e risposta.

Fatto e diritto

Barbara Mattei ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione n.016784/2011, notificata in data 19/10/2011, emessa per l'importo di Euro 123,83 dalla SEPi SpA, quale società incaricata dal Comune di Pisa della riscossione delle proprie entrate, in riferimento all'asserito mancato

pagamento della sanzione di cui al verbale di violazione del cds n.107134 in data 19/1/2001.

La ricorrente ha eccepito l'illegittimità del procedimento di emissione dell'ingiunzione, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato dalla S.E.Pi. SpA.

Il Comune di Pisa si è costituito depositando memoria a sostegno della legittimità della procedura seguita e sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, risultando applicabile il termine decennale di cui all'art. 2946 del codice civile, interrotto, dopo la notifica del verbale in data 25/5/2001 (doc.3 fascicolo Comune di Pisa), dall'ingiunzione fiscale n.11389/2005, notificata in data 9/12/2005 (doc.5 fascicolo Comune di Pisa).

All'udienza del 1/2/2012 il giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni sopra evidenziate.

L'eccezione di prescrizione è fondata.

L'art. 28 L. 689/81 prevede il termine prescrizionale di cinque anni per il diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla predetta legge, termine applicabile alle sanzioni pecuniarie per violazioni del cds in forza del richiamo di cui all'art. 209 cds.

Il Comune di Pisa sostiene che, una volta notificata l'ingiunzione di pagamento, non impugnata, risulterebbe applicabile il termine ordinario di dieci anni di cui all'art.2946 c.c. .

Senonché, quanto prospettato dal predetto ente, in assenza di altre previsioni specifiche, si verifica nel caso in cui, in riferimento al credito, sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale di condanna passato in giudicato (art.2953 c.c.).

L'ingiunzione di pagamento ex RD 639/1910 è un atto stragiudiziale che ha l'effetto di interrompere il termine di prescrizione (art. 2943 c.c.), senza determinare una trasformazione della natura del credito.

L'ingiunzione impugnata risulta notificata oltre il termine di cinque anni rispetto al precedente atto interruttivo (non sussistono contestazioni in merito).

Il credito azionato dalla SEPi SpA, pertanto, è prescritto.

Conseguentemente, il ricorso merita accoglimento.

Resta assorbito l'ulteriore motivo d'impugnazione.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di causa, liquidate come nel dispositivo,seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Pisa, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così decide:

accoglie il ricorso e annulla l'ingiunzione impugnata;

condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida nella complessiva somma di Euro 209,00, di cui Euro 117,00 per diritti, Euro 55,00 per onorari ed Euro 37,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Pisa, li 14/2/2012

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CA[illegible]
14 FEB 2012
Il Cancelliere
Dott.ssa [illegible] ROCCHI

Il giudice
avv. Armando Scotto

COMUNE DI PISA
Avvocatura Civica
~
Via della Scuola n. 12
56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276
Fax: +0039 050 3136004
e-mail: caponi@comune.pisa.it
e-mail: lazzeri@comune.pisa.it
e-mail: g.gigliotti@comune.pisa.it

Prot.
4/03/2012

OGGETTO: Sentenza Giudice di pace n. 194/2012. Barbara MATTEI c/ Comune di Pisa e Sepi s.p.a.

Con sentenza n. 194/2012, il Giudice di pace di Pisa ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Barbara Mattei avverso la ingiunzione della Sepi n. 16784/2011 di € 123,83.
In data 21/10/2011, la Sepi notificava, infatti, alla sig.ra Mattei l'ingiunzione sopra indicata per il recupero di una somma dovuta a titolo di sanzione per violazione del C.d.s.
La ricorrente lamentava sia l'illegittimità dello strumento dell'ingiunzione fiscale per la riscossione di sanzioni amministrative che l'intervenuta prescrizione del credito.
Il Comune riteneva, invece, legittima l'ingiunzione ai sensi della normativa vigente (D.Lgs.n.446/1997 , l.n.266/2005, l.n.31/2008) nonché della copiosa giurisprudenza di merito in proposito (Trib. Pisa n. 41/2009, Trib. Pisa n. 746/2008 solo per citare alcune sentenze).
Quanto alla prescrizione, il Comune ha ritenuto che il debito non fosse prescritto poiché in data 6/12/2005 la Sepi aveva notificato l'ingiunzione n. 11389/2005 alla Mattei e quindi la prescrizione era stata interrotta.
La Mattei non aveva proposto opposizione all'ingiunzione e pertanto questa era divenuta titolo esecutivo che si prescrive nel termine di dieci anni e non cinque (Cass. n.17877/2011, Cass, 26161/2006).
Il Giudice ha, invece, ritenuto che la prescrizione fosse quinquennale. Conseguentemente la nuova ingiunzione sarebbe stata notificata una volta intervenuta la prescrizione quinquennale. Da ciò è derivata la soccombenza e la conseguente condanna al pagamento delle spese legali.
Si chiede pertanto il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio.

Il funzionario
Avv. Gloria Lazzeri